

Proc.
N. R.G.N.R. D.D.A.
N. R.G.T.
N. R.IST.



**TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE PENALE**

Il Tribunale

nelle persone dei Sig.ri Magistrati:

dott. ssa Angelina BANDIERA	- Presidente
dott. Francesco JACINTO	- Giudice rel.
dott. ssa Pina PORCHI	- Giudice

letta l'istanza del 14 luglio 2020, con cui i difensori di [REDACTED] hanno chiesto che il Tribunale disponga perizia affinché venga loro fornita "copia forense" degli esiti delle intercettazioni audiovisive delle conversazioni tra presenti effettuate presso Contrada [REDACTED]

OSSERVA

1. Premessa.

In ottemperanza all'ordinanza pronunciata dal Tribunale il 19 maggio 2020 al fine di soddisfare l'istanza difensiva, in questa sede ulteriormente riprodotta, all'udienza del 9 giugno 2020, il PM ha depositato un reperto contenente due *hard disk*, che, unitamente a quelli già in precedenza trasmessi al seguito del fascicolo del dibattimento, sono stati verificati nel contraddittorio delle parti, che, nell'occasione, nulla hanno osservato, limitandosi ad avanzare richiesta di copia.

Nell'occasione, il Collegio ha emesso la relativa autorizzazione, disponendo che la Cancelleria potesse avvalersi dell'assistenza della P.G. operante per lo svolgimento delle operazioni materiali di riversamento dei contenuti dal supporto originale a quello destinato a ricevere la copia.

Con l'istanza del 3 luglio 2020, onde ottenere il rilascio di una "copia forense" dei supporti contenenti le intercettazioni, i difensori di [REDACTED] hanno chiesto di conoscere:

- il contenuto dei supporti anzidetti depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Palmi;
- gli estremi del provvedimento con cui la P.G. sarebbe stata autorizzata al prelievo dei reperti.

In proposito, rilevato che, come detto, le questioni sollevate erano già state risolte all'udienza del 9 giugno 2020, con ordinanza del 7 luglio 2020, il Tribunale ha dichiarato non luogo a provvedere.

2. L'odierno *petitum*.

In questa sede, la difesa si duole ulteriormente del fatto di non aver ricevuto

la "copia forense" del contenuto delle intercettazioni audiovisive, ma soltanto "alcune delle tracce video nella edizione creata dalla P.G.", nonché della circostanza che, per l'operazione di riversamento, sarebbe stato interessato un "consulente tecnico", che, in realtà, agirebbe quale *longa manus* della stessa P.G. nello svolgimento di "un'attività d'indagine".

Di qui, ha chiesto che il Tribunale disponga perizia, affinché venga fornita "copia forense" degli esiti delle intercettazioni audiovisive delle conversazioni tra presenti effettuate presso Contrada [REDACTED]

3. Le ragioni della decisione.

3.1. Il perimetro del diritto di difesa in *subiecta materia*.

Per apprezzare l'effettiva fondatezza della richiesta, come già più sinteticamente osservato con l'ordinanza del 7 luglio 2020, occorre muovere dal paradigma normativo di riferimento che regola l'esercizio della facoltà in rilievo, offerto dalla disposizione di cui all'art. 268, co. 8, c.p.p., la quale prevede che "i difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa".

Ciò posto, occorre sgombrare subito il campo da un equivoco di fondo, cioè che il complesso delle operazioni censite dall'ottavo comma dell'art. 268 c.p.p. incida sul processo di formazione della prova e, dunque, debba rispondere a specifici profili di tipicità del rito.

Come appunto recita la lettera della disposizione, il difensore ha titolo ad ottenere una copia del supporto originale, questo sì formato nel rigoroso rispetto delle norme processuali poste a presidio della genuinità dell'acquisizione probatoria.

Giova a questo punto richiamare la fondamentale distinzione tra *mezzi di prova* e *mezzi di ricerca della prova*, tra cui, appunto, le intercettazioni di comunicazioni, in ragione della quale i primi si caratterizzano per l'attitudine ad offrire al giudice risultanze direttamente utilizzabili in sede di decisione, i secondi non sono di per sé fonte di convincimento, ma rendono possibile acquisire cose materiali, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probante.

Mentre l'elemento probatorio si forma attraverso l'esperimento del *mezzo di prova*, come, a titolo di esempio, il racconto dei fatti percepiti ad opera del testimone, attraverso il *mezzo di ricerca della prova* entra nel procedimento un dato che preesiste ovvero è coincidente allo svolgersi del mezzo stesso - nel caso che occupa il Tribunale, una conversazione o un'immagine che, anziché disperdersi e rimanere affidata esclusivamente alla memoria di un eventuale dichiarante, resta incisa in un supporto non modificabile, per essere successivamente consegnata alla fase del giudizio.

Stante l'obiettivo delicatezza di un'attività che implica l'aspetto per cui il soggetto viene sottoposto ad intercettazione a sua insaputa e, quindi, senza che il suo difensore possa partecipare all'atto d'indagine, il codice ha presidiato la regolarità dell'acquisizione dell'elemento probatorio con una complessa disciplina delle operazioni, il cui assoluto rispetto costituisce profilo di validità ed è suscettibile di controllo *ex post*.

Senza, perciò, voler appesantire l'esposizione con puntualizzazioni certamente ampiamente note alle difese, giova ricordare che delle operazioni d'intercettazione, svolte direttamente dal pubblico ministero ovvero da un

ufficiale di polizia giudiziaria di cui egli ha inteso avvalersi (art. 267, co. 4, c.p.p.), esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica (art. 268, co. 3, c.p.p.), viene redatto un verbale, in cui è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate (art. 268, co. 1 e 2, c.p.p.)

A chiusura dell'attività, i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero, il quale, entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, provvede a depositarli in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 268, co. 4 e 5, c.p.p.).

I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucro sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto ed il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267, co. 5, c.p.p. (art. 89, co. 2, disp. att. c.p.p.).

In ogni caso, ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro un termine fissato, hanno facoltà di esaminare gli atti ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione (art. 268, co. 6, c.p.p.).

Ancora, il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento (art. 268, co. 7, c.p.p.).

È, appunto, a valle della disposizione che stabilisce ciò che deve fare accesso nel fascicolo del dibattimento attraverso la prova tecnica della perizia ed in un distinto comma (art. 268, co. 8, c.p.p.) che viene riconosciuta al difensore la facoltà di estrazione di copia, dove con il termine copia si palesa, in modo evidente, l'*intentio legis* di fornirgli un dato che sia speculare a quello che ha fatto tipicamente ingresso nella fase del giudizio, ma comunque destinato a rimanere quale mera riproduzione dell'elemento storico acquisito nel rispetto delle regole del procedimento sopra descritte.

È, dunque, nella fase dell'ostensione dell'attività svolta dal P.M. *interna corporis*, che si concentra in capo al difensore il potere di verifica della correttezza del procedimento acquisitivo dell'elemento probatorio, nonché in quella della partecipazione allo svolgimento dell'incarico peritale di trascrizione, affidato dal giudice, onde fare valere il regime dell'inutilizzabilità sancita dall'art. 271 c.p.p..

Sicché è già apprezzabile, *ictu oculi*, come la pretesa di assoggettare il rilascio di una copia delle risultanze intercettive allo svolgimento di una perizia che ha natura di *mezzo di prova*, costituisca una superfetazione priva di alcun riscontro processuale, in quanto misura che, onde formare una mera riproduzione,

destinata ad un uso di parte, di quanto ha già fatto accesso nel giudizio attraverso un percorso rituale, richiederebbe di utilizzare gli strumenti tipici per la formazione della prova avanti all'organo giudicante.

In pratica, il *petitum* in esame mira ad estendere la disciplina riservata all'acquisizione della prova in giudizio in un ambito palesemente subprocedimentale ed obiettivamente riservato alla duplicazione materiale di un documento.

A voler estremizzare il concetto, applicando lo stesso criterio sostenuto dalla difesa, onde consegnare, ex art. 268, co. 8, c.p.p., copia delle trascrizioni delle conversazioni effettuate dal perito nominato ai sensi del precedente comma 7, il Tribunale dovrebbe disporre un'ulteriore perizia, onde assicurarsi che quanto consegnato al difensore sia conforme al testo originale custodito dalla Cancelleria.

3.2. La *vexata quaestio* della “copia forense”.

Quanto, poi, all'ulteriore aspetto, secondo il quale l'auspicata perizia dovrebbe consegnare ai difensori richiedenti una “copia forense”, vi è da dire che la giurisprudenza di legittimità si è già pronunciata sul punto, escludendo la fondatezza della pretesa.

La Prima Sezione della Suprema Corte ha sviluppato *funditus* la questione nella sentenza n. 50021 del 12 dicembre 2017, muovendo dallo studio della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva con legge n. 48 del 2008, ritenuta dal ricorrente quale norma integratrice della disposizione di cui all'art. 268, co. 8. c.p.p.

L'impertinenza delle disposizioni della Convenzione anzidetta con la materia del procedimento di captazione delle conversazioni tra presenti, è apprezzabile *prima facie* dal preambolo dello stesso atto pattizio, il quale recita che gli Stati membri del Consiglio di Europa hanno:

- percepito la preoccupazione dei rischi che le reti informatiche e le informazioni in formato elettronico possano anche essere utilizzate per commettere reati e che le prove connesse a tali reati possano essere conservate e trasferite tramite queste reti;

- inteso realizzare una politica comune in campo penale finalizzata alla protezione della società contro la criminalità informatica, adottando una legislazione appropriata e sviluppando la cooperazione internazionale.

È, poi, all'art. 19, intitolato “*perquisizione e sequestro dati informatici immagazzinati*”, che viene prescritto a ciascuna delle parti aderenti alla Convenzione di adottare le misure legislative necessarie per consentire alle proprie autorità competenti di perquisire o accedere ai sistemi informatici, in modo da:

- sequestrare o acquisire in modo simile un sistema informatico o parte di esso o un supporto per la conservazione di dati informatici;

- fare e trattenere una copia di quei dati informatici;

- mantenere l'integrità dei relativi dati informatici immagazzinati;

- rendere inaccessibile o rimuovere quei dati dal sistema informatico analizzato.

Di qui, il concetto di “copia forense”, cioè di un mezzo che, stante la volatilità

e la modificabilità del dato informatico, lo cristallizzi in un supporto non suscettibile di alterazione, in modo da salvaguardarne l'integrità per l'intera durata del procedimento giurisdizionale.

In estrema sintesi, la Convenzione di Budapest costituisce un atto propulsivo per realizzare l'adeguamento degli ordinamenti nazionali dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa a comuni standard onde realizzare un contrasto efficace ai crimini commessi avvalendosi del mezzo informatico, non già per introdurre ulteriori forme di garanzia nel sistema processualpenalistico.

Infatti, in esecuzione della Convenzione, la legge n. 48 ha novellato, con il capo II, il diritto penale sostanziale, introducendo nuove figure di reato che puniscono condotte commesse, a vario titolo, attraverso l'uso del mezzo informatico, con il capo III, il diritto penale processuale, implementando il corredo dei mezzi di ricerca della prova, non senza la cautela di imporre prescrizioni utili a garantire l'intangibilità del dato acquisito.

A titolo d'esempio, è sufficiente citare:

- la modifica dell'articolo 247 c.p.p., mediante inserimento del comma 1-bis., il quale recita che *"quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione"*;

- l'introduzione della disposizione di cui all'art. 254-bis c.p.p., intitolata *"sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni"*, in funzione della quale *"L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità"*;

- la novella dell'articolo 352 c.p.p., mediante inserimento del comma 1-bis, il quale prevede che *"nella flagranza del reato, quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previste, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi"*.

Seppur sulla scorta di una ricostruzione sintetica della disciplina, è agevole comprendere come la Convenzione di Budapest non abbia introdotto norme di limitazione delle facoltà processuali degli uffici requirenti e del personale di P.G., di cui i primi sono soliti avvalersi per il tramite di nuove forme d'invalidità processuale, capaci di generare un effetto conformativo sui poteri preesistenti, bensì abbia realizzato, nel settore della criminalità informatica, l'innovazione del sistema penale, sostanziale e processuale, onde perseguire finalità di prevenzione generale e speciale, nonché di ampliamento dei mezzi d'indagine con il correlato incremento delle garanzie circa la correttezza del procedimento di formazione della prova.

È, dunque, facilmente spiegabile la ragione per cui, poiché orientata a potenziare gli strumenti d'accertamento di fatti reato commessi grazie all'impiego

del mezzo informatico, la legge n. 48 si sia disinteressata del microsistema delle intercettazioni, in quanto regolatorio di un mezzo di ricerca della prova posto in essere sì mediante uso di alta tecnologia, ma da parte dell'autorità inquirente.

In estrema sintesi, ad utilizzare il mezzo informatico, nell'ambito che occupa oggi il Tribunale, è l'organo delle indagini, nel sistema Budapest, è il soggetto indagato.

In disparte l'evidente asimmetria della prospettiva, un conto è assicurare la legittimità dell'uso dello strumento tecnologico da parte dell'ufficio requirente mediante il rispetto di un complesso di regole procedurali che offrono garanzie per l'imputato, altro conto è acquisire l'elemento probatorio presso la persona sottoposta ad indagini con le cautele che assicurino la conservazione di un dato volatile, perché conservato digitalmente, onde assicurare il contraddittorio in futuro.

Certamente in sintonia con le considerazioni esposte è la motivazione della Suprema Corte, quando, nel richiamato arresto giurisprudenziale, afferma che: *"basta qui annotare che i campi di intervento della legge di ratifica sono finalizzati, rispettivamente, al rafforzamento degli istituti rilevanti in sede di cooperazione internazionale, ad una miglior armonizzazione e disciplina in ambito di diritto sostanziale relativa al c.d. "cybercrime" e, in ultimo, alla predisposizione di strumenti processuali comuni e condivisi atti all'acquisizione e conservazione delle evidenze elettroniche... Il legislatore dota l'intero sistema processuale di strumenti atti all'acquisizione e valutazione della nascente disciplina sulla prova informatica, recependo il concetto di digital evidence, come risultato di attività d'indagine volta sia all'identificazione dell'autore di crimini informatici, sia all'identificazione, mediante l'impiego di procedure informatiche, dell'autore di reati comuni, anche se non commessi col mezzo informatico"*.

Ancora e più specificamente la Corte ha osservato che nella legge n. 48 *"non si rinvencono affatto disposizioni che incidano sulle sanzioni né sui profili di patologia degli atti. In altri termini, il mancato rispetto di determinate procedure, ovvero di protocolli informatici, potrebbe determinare inattendibilità dei dati acquisiti a monte, ma non trasforma l'attività stessa in risultati ex se invalidi ovvero inutilizzabili, per difetto di previsioni specifiche in questo senso. Né il coordinamento tra le disposizioni del codice di rito e le norme anzidette permette di ricavare, in ossequio alla regola di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.) e della inutilizzabilità dei dati acquisiti in violazione di disposizioni di legge (art. 191 cod. proc. pen.), nuove ed ulteriori fattispecie invalidanti, legate appunto al mancato rilascio di copie c.d. "forensi"*.

Di qui, muovendo dalle considerazioni di carattere generale, la Cassazione entra in medias res, affrontando una questione speculare a quella oggi sollevata dalla difesa di [REDACTED] osservando, con riguardo agli esiti delle captazioni intercettive, che *"i files anzidetti derivano dagli originali registrati nel server della competente Procura della Repubblica duplicando le tracce anzidette e, come tali, deve presumersi, salvo prova contraria, la conformità agli originali dei relativi contenuti. Né emergono in alcun modo dati o profili che possano indurre il sospetto di manipolazioni o alterazioni nei contenuti relativi. Essi provengono, invero, da operazioni di riproduzione eseguite da pubblici ufficiali, a ciò preposti per dovere d'ufficio"*.

È così che il giudice della legittimità coglie l'inconsistenza di *"una mera prospettazione congetturale"* con la quale *"si adombra una non conformità o una non coincidenza tra le tracce digitali"*, in quanto *"l'ipotesi, così ricostruita per essere rispondente al reale dovrebbe essere frutto di un intervento specifico di manipolazione sul contenuto delle tracce foniche duplicate o, ancora, dovrebbe*

trarre scaturigine da una casuale modifica di cui", dovrebbero essere presentati "indizi" o "dati materiali che possano supportare l'eventualità di un suo concreto verificarsi".

3.3. Le conclusioni.

Tirando le fila degli argomenti esposti, è agevole pervenire alla conclusione che, *de iure condito*, l'ordinamento processuale non riconosce al difensore la facoltà di ottenere la "copia forense" dei dati digitali frutto delle operazioni d'intercettazione audiovisiva, bensì quella di ricevere una mera copia, senza particolari vincoli di forma, essendo riservato il ricorso alla perizia alla formazione della prova destinata a risiedere all'interno del fascicolo del dibattimento.

Coniugando il principio della libertà della forma nella realizzazione della copia per il difensore con la previsione processuale secondo la quale l'A.G. trova nell'ufficiale di P.G. il suo naturale collaboratore nell'esecuzione delle operazioni d'intercettazione (cfr. sub 3.1.), non può che apprezzarsi la legittimità della soluzione secondo la quale risulta pienamente delegabile a tale figura la materiale attività di duplicazione del contenuto dei supporti digitali contenenti le captazioni, ove la Cancelleria non disponga dei mezzi tecnici adeguati.

A sostegno dell'assunto giunge, infatti, la pronuncia di legittimità, secondo la quale *"il diritto del difensore dell'indagato di ascoltare le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate non comporta il diritto di accedere al "server" della Procura nella cui memoria sono conservate le tracce audio originali, in quanto tale accesso non è previsto dall'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. e l'ascolto delle tracce originali può essere garantito attraverso opportuni sistemi tecnici, quale la duplicazione, eseguibile anche "in remoto" dalla polizia giudiziaria, dei file estratti dai supporti informatici su cui vengono riprodotte tali tracce; ne consegue che il mancato accesso al server dell'ufficio inquirente, ovvero agli originali dei file audio, non determina una condizione di inutilizzabilità patologica delle intercettazioni"* (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15041 del 24/10/2018 Ud. - dep. 05/04/2019 - Rv. 275100 - 01).



Al pari non deve sorprendere il profilo per cui la P.G. investita del compito, a sua volta, debba avvalersi dell'opera di figure informatiche reperite all'esterno, potendo essa fare ricorso a persone idonee, quando, a seguito di delega, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche.

È vero che la norma regolatrice di tale facoltà (art. 348 c.p.p.) risiede nella parte del codice di rito dedicata all'assicurazione delle fonti di prova, ma è altrettanto vero come la duplicazione del contenuto di un *hard disk* non sia certamente qualificabile come atto d'indagine.

In ogni caso, è universalmente riconosciuto all'organo di P.G. delegato allo svolgimento delle operazioni di captazione la facoltà di ricorrere all'ausilio di tecnici specializzati che forniscono la loro opera.

Al riguardo, giova citare il fermo orientamento della Suprema Corte, secondo il quale *"in materia di intercettazioni, l'art. 268, comma terzo cod. proc. pen., richiede che le operazioni si svolgano sotto il diretto controllo degli inquirenti, ma non vieta l'utilizzazione di impianti e mezzi appartenenti a privati, nè il ricorso all'eventuale ausilio tecnico ad opera di soggetti esterni che siano richiesti di intervenire per fronteggiare esigenze legate al corretto funzionamento delle apparecchiature noleggiate e che si trovano ad agire, in tale evenienza, come "longa manus" o ausiliari del Pubblico ministero o della polizia giudiziaria"* (Cass. Sez. 1, sentenza n. 3137 del 19/12/2014 Cc. - dep. 22/1/2015 - Rv. 262485 -

01).

Sicché in ossequio alla teoria dei poteri impliciti, se l'ordinamento riconosce tale possibilità per l'esecuzione dell'atto principale, cioè per la formazione del supporto destinato a contenere la conversazione o l'immagine irripetibilmente intercettata in un certo momento storico e, perciò, ad accedere *recta via* nel fascicolo del dibattimento, risulterebbe irragionevole ritenerla preclusa per il confezionamento di una mera copia, destinata ad un uso di parte.

Ed allora rimane ferma e perfettamente attagliata al caso di specie la decisione adottata al Tribunale il 9 giugno 2020 nel disporre che la Cancelleria potesse avvalersi dell'assistenza della P.G. operante per lo svolgimento delle operazioni materiali di riversamento dei contenuti delle intercettazioni dal supporto originale a quello destinato a ricevere la copia.

La lamentata richiesta di autorizzazione ad avvalersi di un collaboratore esterno, che ha indotto la difesa di [REDACTED] a rilevarvi gli estremi di un atto d'indagine, costituisce una naturale appendice di quanto già deliberato dal Tribunale, che non richiede certo il conferimento di un incarico peritale, del tutto inappropriato per l'esecuzione dell'operazione materiale in questione.

Altro conto è ipotizzare che l'attività disposta dal Tribunale non possa garantire la conformità della copia al compendio originale delle captazioni, per un vizio del supporto che lo contiene, a causa di una previa manipolazione, ovvero di un errore materiale, imputabili a terzi, ma, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte (cfr. sub 3.2.), una simile doglianza richiede l'allegazione di elementi concreti, che non possono di certo esaurirsi nell'indubbia farraginosità del processo che sta, al fine, conducendo all'integrale riproduzione dei supporti insistentemente richiesta dalle difese.

In presenza di simili allegazioni, sorgerebbe in capo al Tribunale il dovere di verificare mediante perizia l'integrità del supporto originale, in difetto della quale allora si che verrebbero a sorgere profili di inutilizzabilità degli elementi di prova ivi contenuti, se non anche di rilevanza penale, non certo quello di delegare tale verifica ad una delle parti in favore della quale verrebbe disposta una perizia *extra ordinem*, avendo essa natura di mezzo di prova finalizzato ad integrare le conoscenze del giudice con quelle di un esperto.

È evidente come, allo stato, i difensori di [REDACTED] non siano ancora oggettivamente in condizione di allegare nel senso alcuna ragione concreta, tale da indurre il Tribunale a dubitare della validità degli elementi probatori acquisiti grazie all'impiego del mezzo di ricerca della prova in rilievo, non disponendo ancora della copia integrale che verrà loro consegnata giusta ordinanza del 9 giugno 2020 al termine dell'attività di riproduzione, né avendo eccepito vizi del procedimento che avrebbero dovuto constatare all'esito dell'avviso di deposito della documentazione presso la segreteria del P.M., quali la mancata redazione o l'alterazione dei verbali delle operazioni compiute, l'effettuazione delle registrazioni in locali diversi da quelli della Procura della Repubblica, la rottura dei sigilli a presidio dell'integrità dei reperti, ecc..

Infine, va detto che gli aspetti esposti costituiscono uno sviluppo argomentativo di quanto già deliberato dal Tribunale con l'ordinanza del 7 luglio 2020.

Sicché stante la sostanziale identità del *petitum*, l'istanza in rilievo va dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

pronunciando sull'istanza in epigrafe, la dichiara inammissibile.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione.

Palmi, 21 luglio 2020

Il Giudice est.
Francesco Jacinto

Il Presidente
Angelina Bandiera

Depositata in Cancelleria
oggi 22/7/2020

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE A2/F4
Dott. DOMENICO FURFARO